



# COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

## ORDINANZA SINDACALE N. 26/2020

**Oggetto:** Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale.

### IL SINDACO

#### Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- le ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM del 11 giugno 2020;

#### Preso atto:

- che il menzionato Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 all'art. 3, comma 2 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

**Preso atto**, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che "nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 61 dell'8 luglio 2020, prorogata con successiva ordinanza n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale è stata demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, nella qualità di autorità sanitaria locale, l'adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d'acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l'ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli;

**Rilevato** da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte

al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

**Evidenziato** che il competente Dipartimento di prevenzione della Asl di Salerno ha segnalato che sono stati rilevati nel Comune di Pisciotta nuovi casi di positività accertata;

**Considerato** che sono state poste in essere una serie di misure precauzionali nei confronti di coloro che hanno avuto contatti con le persone risultate positive;

**Ritenuto** che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

**Considerato**, pertanto, che è indispensabile assumere immediatamente ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19, disponendo in via cautelativa, in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari che si praticheranno nella giornata di lunedì 27 luglio p.v., la sospensione immediata delle attività di discoteche e di ogni altro luogo di svago o divertimento, la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”*;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

**Precisato** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse;

**Visti:**

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## **ORDINA**

Con decorrenza dalla data della presente ordinanza e **fino al 31 luglio 2020**, su tutto il territorio comunale:

- la sospensione immediata delle attività di discoteche e di ogni altro luogo di svago o divertimento, la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pisciotta ed è trasmessa al Comando dei Carabinieri di Pisciotta, alla Direzione Generale dell'Asl di Salerno, alla Prefettura di Salerno, all'Ufficio di Polizia Municipale in sede per la notifica ed esecuzione dell'atto.

## **AVVISA**

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia. Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Pisciotta, 26.07.2020

Il Sindaco  
f.to On. Ettore Liguori